



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dott. Maura STASSANO

Presidente

Dott. Lia DI BENEDETTO

Consigliere relatore

Dott. Mariagrazia PISAPIA

Consigliere

ha pronunciato in data 12/02/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. **559/2021 R.G.** appelli lavoro

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco

Nunziata, giusta mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente
domiciliata come da pec;

APPELLANTE



E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui *ope legis* domicilia in Salerno, corso V. Emanuele n. 58;

APPELLATO

OGGETTO: ricostruzione carriera - contratti a termine.

Appello avverso la **sentenza n. 1114/2021** emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: riconoscere il servizio prestato nel giorno 10/04/2005 e di conseguenza dichiarare computabile l'intero anno scolastico 2004/2005 ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale; vinte le spese.

Per il Ministero: rigettare l'appello; in caso di accoglimento, ritenere estinte per prescrizione le pretese azionate dalla .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24/04/2020 , premesso che era docente, assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione in



data 01/09/2014; che aveva prestato servizio prima dell'immissione in ruolo, in via continuativa e con reiterati contratti a termine; che, nell'operare la ricostruzione della carriera, il Ministero non riconosceva interamente l'a.s. 2004/2005, in cui risultava l'assunzione dal 10/01/2005 al 09/04/2005 e poi dal 11/04/2005 al 10/05/2005; che andava invece riconosciuto come servizio prestato anche il giorno 10/04/2005 (domenica), ai sensi dell'art. 7, co. 4, del DM n. 131/2007; che inoltre lo stesso Ministero nella nota n. 7526 del 24 luglio 2014, ribadiva la valutazione per intero dell'anno scolastico in caso di servizio svolto per n. 180 giorni, oppure in caso di servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive collegate agli incrementi stipendiali, oltre accessori e spese di lite.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero eccepiva la prescrizione; nel merito, confutava le avverse pretese in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza depositata in data 04/06/2021 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.



Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data 04/11/2021.

L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa ed illustrava le ragioni che concretizzavano l'interesse ad agire per il riconoscimento del giorno 10/04/2005 come servizio prestato, con relativa incidenza sulla ricostruzione della carriera e sulla progressione economica.

Confutava l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero e chiedeva l'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21/10/2022, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rammenta che la questione oggetto di lite è stata più volte affrontata dalla S.C., la quale anche di recente ha ribadito la necessità di evitare discriminazioni in danno dei docenti che hanno reso la



prestazione lavorativa in base a reiterati contratti a termine prima della immissione in ruolo a tempo indeterminato.

“In tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE del 9 luglio 2015, in causa C177/14, R.D., punto 55, e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CGUE del 18 ottobre 2012, cause C302/11 e C305/11, V.; CGUE del 7 marzo 2013, causa C393/11, B.).



In particolare, le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé irrilevanti, dovendosi, invece, valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato e se l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato (Cass., Sez. 6-L, n. 9955 del 28 marzo 2022, non massimata).

Una volta avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, quindi, non è ammissibile differenziare, ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato concernenti la medesima attività, la posizione di coloro che sono stati assunti all'esito della procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006, da quella di chi, invece, è stato assunto in seguito ad uno specifico concorso pubblico” (così testualmente Cass. ord. n. 24896/2022, che richiama Cass. n. 31149 del 28 novembre 2019).

“L'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed



amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato” (Cass. n. 17314/2020, n. 31149/2019).

“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. n. 22558//2016).

Nel caso di specie il Ministero ha già provveduto alla ricostruzione della carriera della in sede amministrativa, computando anche gli anni



di servizio pregressi e attribuendo un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 6 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici.

L'unico profilo di doglianza mosso dalla lavoratrice riguarda l'as 2004/2005, che l'Amministrazione non ha invece interamente riconosciuto.

In particolare, il decreto di ricostruzione della carriera della , emesso in data 13/03/2018 dal Dirigente scolastico, ha determinato il trattamento economico spettante alla lavoratrice in base ad anni 6 e mesi 4 di anzianità pre-ruolo maturata al 01/09/2015, ed ha attribuito anni 9 di anzianità alla data del 01/05/2018 ai fini della posizione stipendiale.

Per l'as 2004/2005 il decreto di ricostruzione accorda mesi 5 con la dicitura *“as non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente”*.

In effetti, considerando il periodo dal 10/01/2005 al 09/04/2005 (n. 90 giorni), e poi dal 11/04/2005 al 10/05/2005 (n. 30 giorni), risultano complessivi n. 120 giorni di servizio.

Tale numero di giorni non è sufficiente per far includere l'intero anno scolastico nel computo ai fini della progressione stipendiale, in quanto la normativa (art. 11, co. 14, legge n. 124/1999) prevede che l'anno



scolastico venga incluso per intero solo laddove il servizio sia prestato per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Secondo la _____, la domenica (10/04/2005) andava comunque inclusa nel calcolo quale giorno di servizio prestato, sì da riconoscere la continuità ai fini del requisito del servizio ininterrotto.

Al fine di raccogliere elementi utili per la decisione, la Corte ha disposto l'acquisizione di informazioni presso la scuola ove l'appellante ha lavorato con i predetti contratti a termine nell'as 2004/2005.

Il certificato di servizio, rilasciato dall'Istituto Comprensivo "A. Frank" di Rho in data 11/10/2023, attesta che la _____ ha effettuato nel predetto anno scolastico:

“-n. 90 gg dal 10/01/2005 al 09/04/2005 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola media Manzoni a titolo di “supplenza breve e saltuaria” su posto normale;

-n. 30 gg dal 11/04/2005 al 10/05/2005 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola media Manzoni a titolo di “supplenza breve e saltuaria” su posto normale;



-n. 10 gg dal 11/05/2005 al 20/05/2005 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola media Manzoni a titolo di “supplenza breve e saltuaria” su posto normale – continuazione;

-n. 19 gg dal 21/05/2005 all’08/06/2005 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola media Manzoni a titolo di “supplenza breve e saltuaria” su posto normale – continuazione”;

-“Nell’anno scolastico sono stati prestati gg. 149 di servizio pre ruolo” (v. certificato di servizio n. 11 del 11/10/2023).

Ne consegue che non risulta raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio nell’anno scolastico *de quo*.

Tuttavia, come fondatamente rilevato dalla appellante, ai sensi dell’art. 7, co. 4, del D.M. n. 131/2007 e succ. mod. “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.



Nulla ha confutato il Ministero circa l'applicabilità della predetta disposizione.

Tale norma è volta espressamente a salvaguardare la “continuità didattica”: essa è collegata non solo all'interesse del docente al prolungamento della prestazione lavorativa (per fini non solo economici o di carriera, ma anche di sviluppo della professionalità), ma anche all'interesse dell'Amministrazione, che deve garantire l'espletamento del servizio scolastico senza interruzioni.

Va invero considerata la finalità principale cui è diretta l'attività scolastica, cioè il diritto degli alunni all'istruzione, che va assicurato per l'intera durata del ciclo di studi.

Spetta al Ministero *“regolare il funzionamento degli apparati scolastici, evitando disfunzioni e discontinuità che finirebbero per vulnerare, in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione”* (Corte Cost. n. 439/1994).

Ne consegue che la stipula del contratto a termine *de quo* con la per l'as 2004/2005, e la successiva proroga, erano finalizzati a soddisfare il fabbisogno di personale docente riscontrato dal Ministero ed a realizzare quindi anche l'interesse della P.A.



Nel caso di specie, pertanto, il giorno 10/04/2005 (domenica), intercorso fra la scadenza del contratto a termine (09/04/2005) e il successivo contratto a tempo determinato (11/04/2005), va incluso nel calcolo.

Si realizza così il requisito previsto in alternativa per il riconoscimento dell'intero anno scolastico, cioè il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio.

La ricostruzione della carriera e la progressione stipendiale della , già disposta dal Ministero, va quindi rimodulata in ragione dell'attribuzione anche del servizio pre-ruolo svolto nell'as 2004/2005.

Come esposto già in via preliminare, va infatti applicato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, come sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto non condivisibili le argomentazioni addotte dal Ministero in ordine alla ricostruzione della carriera e alla progressione stipendiale dei docenti già precari e poi stabilizzati.

Una volta concluso il contratto a tempo indeterminato, va riconosciuta l'anzianità di servizio maturata dal docente nel periodo anteriore alla immissione in ruolo, con la medesima progressione stipendiale dei docenti



di ruolo, non emergendo una differenza concreta circa il contenuto della prestazione lavorativa resa in base ai pregressi contratti a termine.

“L’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato” (ex multis: Cass. n. 17314/2020, n. 31149/2019).

Quanto alla prescrizione, la S.C. ha precisato che, pur applicandosi il termine decennale al diritto alla ricostruzione della carriera, sono invece suscettibili di prescrizione quinquennale le somme retributive spettanti per effetto della ricostruzione.

“L’anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, «l’effettiva anzianità di servizio può essere



sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020, n. 15231/2020, n. 21241/2022).

Nel caso di specie il decreto di ricostruzione della carriera della è stato emesso dal dirigente scolastico in data 13/03/2018. In detto decreto sono state specificamente indicate le somme inerenti il trattamento economico e altresì quelle conseguenti alla ricostruzione.

La lavoratrice ha inoltrato al Ministero un atto di diffida, che è pervenuto al destinatario in data 21/12/2018 e costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione, seguito dalla notifica del ricorso di primo grado in data 28/04/2020.

Risultano pertanto estinte per prescrizione le spettanze retributive anteriori al 21/12/2013 (cioè le somme anteriori al quinquennio precedente la diffida del 21/12/2018).

La più recente decisione della S.C. intervenuta in materia ha invero ribadito che la prescrizione dei crediti retributivi, in caso di pubblico



impiego, decorre durante il rapporto di lavoro, anche laddove il servizio sia stato prestato dal dipendente mediante pregressi contratti a termine, come nel caso *de quo*.

“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un *metus*. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (Cass. Sez. Un. n. 36197/2023).

Gli accessori del credito retributivo spettano di diritto e vanno calcolati ai sensi dell’art. 16, co. 6, legge n. 412/1991, in virtù dell’art. 22, co. 36, legge n. 724/1994 (cioè senza cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria), trattandosi di rapporto di lavoro pubblico.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.



Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che sussistono in astratto i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. **559/2021**

R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto

da _____ nei confronti di **MINISTERO**

DELL'ISTRUZIONE, avverso la **sentenza n. 1114/2021** del Giudice del

lavoro del Tribunale di Salerno, così provvede:

1)accoglie per quanto di ragione l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della appellante al riconoscimento per intero dell'as. 2004/2005 ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, e condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla progressione economica a decorrere dal 21/12/2013, oltre accessori ex art. 16, co. 6, legge n. 412/1991;

2)condanna il Ministero alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in _____ per il primo grado e in

_____ per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.



Salerno, 12/02/2024.

Il Consigliere estensore

Dott. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente

Dott. Maura STASSANO

